



Ordinanza n° 205 del 08/07/2019

**IL SINDACO**

**Premesso** che durante il periodo estivo si ha un impoverimento delle sorgenti a causa della carenza di piogge, nonché l'aumento dei consumi, dovuto in parte al caldo e in parte all'aumento della popolazione residente dovuto ai flussi turistici, soprattutto nella zona costiera;

**Viste** le segnalazioni pervenute da parte dell'ASIS S.p.a., società affidataria del Servizio Idrico Integrato, la quale rileva una crescente riduzione delle fonti di approvvigionamento dell'Acquedotto, dovuta alla stagione estiva e quindi alla carenza di piogge, nonché al caldo e all'uso indiscriminato dell'acqua potabile, in particolar modo nelle zone di Lampione, Grataglie, Sant' Andrea, Sant'Antonio e alla Marina di Eboli, utilizzata anche per fini non domestici, quali l'irrigazione di orti e giardini, lavaggio di autovetture, etc...;

**Ritenuto** necessario adottare un provvedimento diretto a prevenire e a sanzionare ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idrica potabile, al fine di poter assicurare la regolare erogazione dell'acqua potabile in modo prioritario ed esclusivo per gli usi domestici ed igienico-sanitari della popolazione;

**Visto** l'art. 144 del D. L.gs n° 152/2006 e s.m.i. " Norme in materia di tutela ambientale " che, dopo aver definito l'acqua una risorsa da tutelarsi ed utilizzarsi secondo criterio di solidarietà, dispone che il relativo utilizzo, per finalità diverse dal consumo umano, sia consentito entro limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti, a condizione che non ne pregiudichino la qualità;

**Considerato** che, è necessario contenere l'utilizzo dell'acqua del pubblico acquedotto entro i limiti normativi, anche per consentire la ricarica del serbatoio durante le ore notturne;

**Ritenuto**, altresì, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, di dover vietare l'uso indiscriminato dell'acqua potabile per fini o scopi diversi da quelli previsti dal citato art. 144 del D. L.gs n° 152/2006 e s.m.i.;

**Visto** il D. L.gs. n° 267/2000;

**ORDINA**

**E' fatto DIVIETO a tutti i cittadini** di utilizzare l'acqua potabile del pubblico acquedotto per fini diversi da quelli alimentari e domestici, nonché igienico-sanitario, **quali innaffiatura di orti e giardini, lavaggio automezzi di qualsiasi tipo, riempimento di piscine ed altri usi non consentiti, per la stagione estiva, a far data dalla presente e fino al 30 SETTEMBRE 2019**, salvo eventuali deroghe, da autorizzare.

**I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00, fatte salve ovviamente più gravi sanzioni di carattere penale nell'ipotesi in cui, nel corso delle verifiche, venissero riscontrate condotte truffaldine o prelievi fraudolenti.**



# Comune di Eboli

AREA ENERGY MANAGER  
SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza e possono compiere sopralluoghi anche in parchi privati, in qualsiasi ora della giornata per verificare l'uso e la provenienza delle acque utilizzate.

I giardini pubblici di proprietà comunale o di altri enti pubblici devono essere innaffiati con appositi automezzi utilizzando acqua non potabile.

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune;
- inserita nel sito ufficiale del Comune: [www.comune.eboli.sa.it](http://www.comune.eboli.sa.it);
- affissione mediante manifesti su tutto il territorio comunale;
- trasmesso a tutti gli Organi di Polizia presenti sul territorio comunale e all'ASIS Spa.

E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR – della Regione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, o a mezzo di ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

*Il Responsabile del Servizio*  
**Giovanni Tarantino**

**IL SINDACO**  
**Massimo CARIELLO**

